

D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 ⁽¹⁾.

Attuazione della [direttiva 96/29/EURATOM](#) in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U. 31 agosto 2000, n. 203, S.O. Atto di recepimento della [direttiva 96/29/Euratom](#).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della [Costituzione](#);

Vista la [legge 5 febbraio 1999, n. 25](#), ed in particolare, l'articolo 19;

Visto il [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#);

Vista la [direttiva 96/29/Euratom](#) del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri dell'ambiente, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. Il titolo del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), è sostituito dal seguente:

[\(2\)](#).

[\(2\)](#) Il testo che si omette è riportato in modifica al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

2. 1. All'articolo 1 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

[\(3\)](#);

b) al comma 1, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

[\(4\)](#);

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

[\(5\)](#);

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

[\(6\)](#).

[\(3\)](#) Il testo che si omette è riportato in modifica al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

[\(4\)](#) Il testo che si omette aggiunge le lettere *b-bis*) e *b-ter*) al comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

[\(5\)](#) La presente lettera, corretta con [Comunicato 22 marzo 2001](#) (G.U. 22 marzo 2001, n. 68), aggiunge il comma *1-bis* all'art. 1, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

(6) La presente lettera, corretta con [Comunicato 22 marzo 2001](#) (G.U. 22 marzo 2001, n. 68), aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 1, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

3. 1. L'articolo 2 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), è sostituito dal seguente:

(7).

(7) Il testo che si omette è riportato in modifica al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

4. 1. Gli articoli 4, 5 e 6 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono sostituiti dal seguente:

(8).

(8) Il presente articolo, rettificato con [Comunicato 22 marzo 2001](#) (G.U. 22 marzo 2001, n. 68) e corretto con [Comunicato 22 marzo 2001](#) (G.U. 22 marzo 2001, n. 68), sostituisce, con il solo art. 4, gli originari artt. 4, 5 e 6 del [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

5. 1. Dopo il capo III del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), è inserito il seguente:

(9).

(9) Il presente articolo, corretto con [Comunicato 22 marzo 2001](#) (G.U. 22 marzo 2001, n. 68), aggiunge il capo III-bis, comprendente gli articoli da 10-bis a 10-octies, al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

6. 1. Dopo l'articolo 18 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), è inserito il seguente:

(10).

(10) Il testo che si omette aggiunge l'art. 18-bis al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

7. 1. All'articolo 20 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono apportate le seguenti modifiche:

(11).

(11) Il testo che si omette è riportato in modifica al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

8. 1. All'articolo 21 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), il comma 3 è sostituito dal seguente:

(12).

(12) Il testo che si omette è riportato in modifica al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

9. 1. L'articolo 22 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), è sostituito dal seguente:

(13).

(13) Il presente articolo, rettificato con [Comunicato 22 marzo 2001](#) (G.U. 22 marzo 2001, n. 68) e corretto con [Comunicato 22 marzo 2001](#) (G.U. 22 marzo 2001, n. 68), sostituisce l'art. 22, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

10. 1. All'articolo 27 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

(14);

b) al comma 2 dopo le parole «per il rilascio» sono inserite le seguenti: «, la modifica e la revoca»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

(15);

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

(16);

e) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

(17).

(14) Il testo che si omette inserisce il comma 1-bis all'art. 27, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

(15) Il testo che si omette inserisce il comma 2-bis all'art. 27, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

(16) Il testo che si omette è riportato in modifica al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

(17) Il testo che si omette inserisce i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater all'art. 27, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

11. 1. Al comma 1 dell'articolo 28 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), le parole: «sentita l'ANPA» sono sostituite dalle seguenti: «sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti».

12. 1. All'articolo 30 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

(18);

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

(19);

c) al comma 2, dopo la parola «autonome» sono soppresse le seguenti: «,entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,».

(18) Il testo che si omette è riportato in modifica al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

(19) Il testo che si omette è riportato in modifica al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

13. 1. All'articolo 61 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:

(20);

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

(21).

(20) Il testo che si omette è riportato in modifica al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

(21) Il testo che si omette aggiunge il comma 4-bis all'art. 61, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

14. 1. L'articolo 64 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), è sostituito dal seguente:

(22).

(22) Il testo che si omette è riportato in modifica al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

15. 1. Dopo l'articolo 68 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), è inserito il seguente:

(23).

(23) Il testo che si omette aggiunge l'art. 68-bis al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

16. 1. All'articolo 69 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), il periodo dalle parole: «che le espongono» alla fine è sostituito dal seguente: «in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.».

17. 1. All'articolo 74 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

(24).

b) nel comma 3 le parole: «le modalità e i livelli di esposizione di emergenza dei soccorritori di protezione civile e dei volontari.» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.».

(24) Il testo che si omette è riportato in modifica al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

18. 1. All'articolo 81 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comma 7;»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «e comma 5,» sono soppresse;

c) al comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «di emergenza» sono inserite le seguenti: «, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale»;

d) al comma 1, dopo la lettera *e*), è aggiunta, in fine, la seguente:

[\(25\)](#);

e) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con le modalità stabilite nel provvedimento di cui al comma 6»;

f) al comma 3, lettera *c*), e al comma 4, le parole: «la documentazione di cui al comma 1, lettere *d*) ed *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «la documentazione di cui al comma 1, lettere *d*), *e*) ed *e-bis*)» [\(26\)](#).

[\(25\)](#) Il testo che si omette aggiunge la lettera *e-bis*) al comma 1 dell'art. 81, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

[\(26\)](#) Lettera così rettificata con [Comunicato 22 marzo 2001](#) (G.U. 22 marzo 2001, n. 68).

19. 1. All'articolo 85, comma 2, del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), dopo le parole: «Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'articolo 59» sono inserite le seguenti: «e i medici addetti alla sorveglianza medica».

20. 1. All'articolo 89, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 90, comma 4, del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), le parole: «Ispettorato medico centrale del lavoro» sono sostituite dalla seguente: «ISPESL».

2. All'articolo 90, comma 1, lettera *c*), del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), dopo la parola «emergenza» sono inserite le seguenti: «ovvero soggette ad autorizzazione speciale».

21. 1. Al comma 6 dell'articolo 96 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), le parole da: «nonché» alla fine del comma sono soppresse.

22. 1. Al comma 2 dell'articolo 99 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.».

23. 1. All'articolo 106, comma 1, del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), dopo le parole: «dandone annualmente comunicazione al Ministero della sanità» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche ai fini delle indicazioni da adottare affinché il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.».

24. 1. All'articolo 107 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole: «Apparecchi di misura individuali» sono sostituite dalle seguenti: «Servizi riconosciuti di dosimetria individuale»;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

[\(27\)](#);

c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

[\(28\)](#).

[\(27\)](#) Il testo che si omette aggiunge le lettere d-bis) e d-ter) al comma 2 dell'art. 107, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

[\(28\)](#) Il testo che si omette è riportato in modifica al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

25. 2. Dopo l'articolo 114 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), il titolo del capo X: «STATO DI EMERGENZA NUCLEARE» è sostituito dal seguente: «INTERVENTI».

26. 1. L'articolo 115 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), è sostituito dal seguente:

[\(29\)](#).

[\(29\)](#) Il testo che si omette è riportato in modifica al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

27. 1. Dopo l'articolo 115 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono inseriti i seguenti:

[\(30\)](#).

[\(30\)](#) Il testo che si omette aggiunge gli artt. 115-bis, 115-ter, 115-quater e 115-quinquies al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

28. 1. Dopo l'articolo 126 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono inseriti i seguenti:

[\(31\)](#).

[\(31\)](#) Il testo che si omette aggiunge gli artt. 126-bis, 126-ter e 126-quater al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

29. 1. All'articolo 146 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

[\(32\)](#).

[\(32\)](#) Il testo che si omette aggiunge i commi da 3-bis a 3-septies all'art. 146 del [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

30. 1. All'articolo 148 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

[\(33\)](#).

[\(33\)](#) Il testo che si omette aggiunge il comma 1-bis all'art. 148, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

31. 1. All'articolo 149 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

[\(34\)](#).

[\(34\)](#) Il testo che si omette aggiunge il comma 2-bis all'art. 149, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

32. 1. All'articolo 150 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

[\(35\)](#);

b) i commi 5 e 6 sono soppressi.

[\(35\)](#) Il testo che si omette aggiunge il comma 2-bis all'art. 150, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

33. 1. Dopo l'articolo 152 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), è inserito il seguente:

[\(36\)](#).

[\(36\)](#) Il testo che si omette aggiunge l'art. 152-bis al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

34. 1. All'articolo 154 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

[\(37\)](#);

b) dopo il comma 3, è inserito, infine, il seguente:

[\(38\)](#);

[\(37\)](#) La presente lettera, corretta con [Comunicato 22 marzo 2001](#) (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68), sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 154, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

[\(38\)](#) Il testo che si omette aggiunge il comma 3-bis all'art. 154, [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

35. 1. All'articolo 136, comma 2, del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), dopo le parole: «le particolari prescrizioni di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 18-*bis*, comma 1, e».

2. All'articolo 139, comma 1, lettera *b*), del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), le parole: «61, commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «61, commi 2, 4 e 4-*bis*».

3. All'articolo 139, comma 3, lettera *a*), del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), dopo il numero: «68» è inserito il seguente: «, 68-*bis* e».

4. All'articolo 141 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

[\(39\)](#);

5. Dopo l'articolo 142 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), è inserito il seguente:

[\(40\)](#);

(39) Il testo che si omette aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'art. 141 del [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

(40) Il testo che si omette aggiunge l'art. 142-bis al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

36. 1. Gli allegati I, III, IV e V del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), sono rispettivamente sostituiti dagli allegati al presente decreto I, III, IV e V.

37. 1. La Sezione speciale della Commissione prevista dal comma 1 dell'articolo 10-*septies* del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si insedia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 10-*ter* del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica diciotto mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10-*ter* del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica trentasei mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

4. Per le attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 10-*ter*, del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, già esistenti alle date di applicazione degli stessi commi, i termini ivi previsti decorrono rispettivamente da quelli previsti ai commi 2 e 3.

5. La prima individuazione delle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon di cui all'articolo 10-*sexies*, comma 1, del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, avviene comunque entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.»

38. 1. Coloro che hanno prodotto domanda ai fini dell'accertamento della capacità tecnica e professionale per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), hanno diritto a

sostenere le relative prove con le modalità vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

39. 1. Le spese relative alle procedure concernenti le attività da effettuarsi, ai sensi del presente decreto, da parte delle amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della [legge 5 febbraio 1999, n. 25](#), sulla base del costo effettivo del servizio reso.

2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento ⁽⁴¹⁾.

3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attività da effettuarsi ai sensi del presente decreto, da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

[\(41\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 8 giugno 2001](#), per l'ammontare della tassa d'esame per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati e il [D.M. 3 ottobre 2001](#), per l'ammontare della spesa per il rilascio dei libretti personali di radioprotezione.

40. 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il bilancio dello Stato.

41. 1. È abrogato l'articolo 101 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#).

42. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato I ⁽⁴²⁾

(42) Il presente allegato, rettificato con [Comunicato 22 marzo 2001](#) (G.U. 22 marzo 2001, n. 68) sostituisce l'allegato I al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#), ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del presente decreto.

Allegato I-bis ⁽⁴³⁾

(43) Il presente allegato, corretto con [Comunicato 22 marzo 2001](#) (G.U. 22 marzo 2001, n. 68), è stato inserito in allegato al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

Allegato III ⁽⁴⁴⁾

(44) Il presente allegato, rettificato con [Comunicato 22 marzo 2001](#) (G.U. 22 marzo 2001, n. 68), sostituisce l'allegato III al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#), ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del presente decreto.

Allegato IV

Determinazione, ai sensi dell'articolo 96, dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse ⁽⁴⁵⁾

(45) Il testo che si omette sostituisce l'allegato IV del [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

Allegato V

Istituzione degli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati e determinazione ai sensi degli articoli 78 e 88 delle modalità, titoli di studio, accertamento della capacità tecnico-professionale per l'iscrizione ⁽⁴⁶⁾

(46) Il testo che si omette sostituisce l'allegato V al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

Allegato VI ⁽⁴⁷⁾

(47) Inserito in allegato al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

Allegato VII ⁽⁴⁸⁾

(48) Inserito in allegato al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

Allegato VIII ⁽⁴⁹⁾

(49) Inserito in allegato al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

Allegato IX ⁽⁵⁰⁾

(50) Inserito in allegato al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

Allegato X ⁽⁵¹⁾

(51) Inserito in allegato al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#).

Allegato XI [\(52\)](#)

[\(52\)](#) Inserito in allegato al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.](#)

Allegato XII [\(53\)](#)

[\(53\)](#) Inserito in allegato al [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.](#)